

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2224 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2015

**relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il secondo periodo di riferimento (2015-2019)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (regolamento sullo spazio aereo) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>, il gestore della rete istituisce un consiglio di gestione della rete al fine di adottare misure relative alla gestione delle funzioni della rete e di monitorare la loro efficacia. Ai sensi del suddetto regolamento i rappresentanti di alcune organizzazioni sono membri con diritto di voto del consiglio di gestione della rete; i membri con diritto di voto hanno supplenti e tali membri e i loro supplenti sono nominati sulla base delle proposte sottoposte dalle organizzazioni in questione. Inoltre, il consiglio di gestione è presieduto da un presidente, che è uno dei suoi membri.
- (2) Conformemente al regolamento interno del consiglio di gestione della rete, il presidente, i membri con e senza diritto di voto ed i rispettivi supplenti sono nominati per un periodo di riferimento del sistema di prestazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione <sup>(4)</sup>, il secondo periodo di riferimento decorre dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.
- (3) Nel febbraio e nel marzo 2015 le organizzazioni interessate hanno presentato i nomi dei candidati proposti come loro rappresentanti al consiglio di gestione della rete.
- (4) I membri con e senza diritto di voto ed i rispettivi supplenti, nonché il presidente del consiglio di gestione della rete dovrebbero essere nominati, per il secondo periodo di riferimento, conformemente a tali proposte.
- (5) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare la decisione della Commissione C (2012) 9613, che riguarda la nomina del presidente, dei membri con diritto di voto e dei rispettivi supplenti del consiglio di gestione della rete per il primo periodo di riferimento.
- (6) Considerando che il secondo periodo di riferimento ha avuto inizio il 1° gennaio 2015 e che le nomine di cui alla presente decisione dovrebbero coincidere con tale termine, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2015.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004,

<sup>(1)</sup> GUL 96 del 31.3.2004, pag. 20.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) (GUL 185 del 15.7.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) (GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GUL 201 del 3.8.2010, pag. 1).

